

Allegato 2
Area di rischio: affari legali e contenzioso

Indice

Allegato 2.....	1
Area di rischio: affari legali e contenzioso	1
Descrizione	3
Criticità	3
PROCESSO-TIPO: ricorsi gerarchici	4
Descrizione	4
Criticità	4
Misure specifiche di prevenzione	4
Tempistica degli adempimenti previsti:	4
PROCESSO-TIPO: gestione del contenzioso	5
Descrizione	5
Criticità	5
Misure specifiche di prevenzione	5
1 - Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, in quanto compatibile, anche agli avvocati esterni all’Agenzia.....	5

Descrizione

L'Area di rischio affari legali e contenzioso, individuata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, è caratterizzata dalle attività derivanti dall'insorgere di controversie di natura legale che coinvolgono l'Amministrazione, che possono riguardare sia il rapporto di lavoro del personale, sia vertenze con i fornitori o con gli utenti, oppure con altri soggetti, pubblici o privati.

Criticità

Le tipologie di procedimento afferenti all'area di rischio in questione sono ampiamente disciplinate dalla legge o da atti amministrativi, tuttavia la loro rilevanza esterna e il loro potenziale impatto economico e di immagine, hanno prodotto, in sede di mappatura dei processi, un livello di rischio non trascurabile, il che comporta la previsione di alcune misure a presidio dell'imparzialità e della trasparenza, fatti salvi i necessari ambiti di discrezionalità amministrativa insiti nelle attività in questione.

I processi critici afferenti all'Area di rischio in questione, individuati a seguito della mappatura generale, sono stati accorpati nelle seguenti tipologie:

- 1 Ricorsi gerarchici.
- 2 Gestione del contenzioso.

PROCESSO-TIPO: ricorsi gerarchici

Responsabile del tipo di processo: Direttore Generale.

Descrizione

Contro i provvedimenti adottati con determinazione dei Direttori di Servizio, i soggetti interessati possono proporre ricorso gerarchico al Direttore Generale.

Il Direttore Generale avvia l'istruttoria del procedimento. A tal fine richiede una relazione al Direttore di Servizio che ha adottato l'atto.

Qualora vi siano altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato, il ricorso, ove non vi abbia già provveduto il ricorrente, viene comunicato agli stessi, i quali, entro i successivi venti giorni, possono presentare deduzioni e documenti. Possono essere disposti gli accertamenti ritenuti utili ai fini della decisione del ricorso.

Al termine dell'istruttoria, effettuata con il supporto dell'Area legale, il Direttore Generale decide sul ricorso, accogliendolo o respingendolo con apposita determinazione, che viene comunicata al Direttore del Servizio che ha adottato l'atto impugnato, al ricorrente e agli eventuali controinteressati.

Il ricorso può anche essere dichiarato inammissibile laddove si accerti che non poteva essere proposto; laddove invece venga ravvisata una irregolarità sanabile, viene assegnato al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, il ricorso è dichiarato improcedibile.

Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla proposizione, il ricorso gerarchico, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, deve intendersi come respinto, con la conseguente possibilità, per l'interessato, di esperire gli ulteriori rimedi, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato e quello giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

Criticità

Tenuto conto delle fasi a rischio del processo individuate nella mappatura generale, la maggiore criticità riscontrata è costituita dal:

- a) possibile eccesso di discrezionalità nella valutazione del ricorso.

Si tratta, comunque, di un processo soggetto ad accurata regolamentazione normativa. Per tale motivo, nonostante il coefficiente di rischio sia risultato alto, si ritiene sufficiente, al momento, la misura di prevenzione generale, consistente nell'obbligo di pubblicazione degli atti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, a garanzia della trasparenza nell'agire dell'Amministrazione.

Misure specifiche di prevenzione

Per questa tipologia di processo non sono previste misure specifiche.

Tempistica degli adempimenti previsti:

- Invio in pubblicazione degli atti e degli elementi relativi al processo sul sito istituzionale: **entro 5 giorni lavorativi dall'adozione dell'atto.**

PROCESSO-TIPO: gestione del contenzioso

Responsabile del tipo di processo: Direttore Generale.

Descrizione

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, il Direttore Generale, rappresentante legale dell'Agenzia, promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e di transigere.

Per la gestione del contenzioso giudiziale (rappresentanza e difesa in giudizio, con il compimento di tutti gli atti necessari per la tutela degli interessi dell'Agenzia nei procedimenti giudiziari civili, penali, amministrativi e di lavoro) e stragiudiziale, il direttore Generale si avvale del supporto degli avvocati dell'Agenzia, iscritti nell'apposito albo speciale, i quali svolgono in via esclusiva l'attività legale con piena responsabilità personale e nel rispetto delle direttive impartite dalla Direzione Generale. In limitati e motivati casi si ricorre a professionisti esterni.

L'Agenzia può essere parte attrice in giudizio o parte resistente.

Nel primo caso, sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal Servizio competente, ovvero sulla base del provvedimento giudiziario sfavorevole, l'ufficio legale verifica i presupposti per l'azione legale o per l'impugnazione e valuta con il Direttore Generale l'attivazione della procedura. Il Direttore Generale, con propria determinazione, autorizza la proposizione dell'azione/impugnazione e la costituzione in giudizio e, a tal fine, conferisce mandato agli avvocati per la rappresentanza e difesa in giudizio degli interessi dell'Agenzia.

Nel caso in cui l'Agenzia venga citata in giudizio, la Direzione Generale, che riceve l'atto, trasmette i documenti all'ufficio legale. L'ufficio legale chiede eventuali informazioni ai Servizi competenti e valuta con il Direttore Generale i presupposti per la costituzione in giudizio e la difesa degli interessi dell'Agenzia, che verrà autorizzata con Determinazione.

Di norma la gestione del contenzioso è svolta dagli avvocati dell'Agenzia. In casi eccezionali l'Amministrazione ricorre a professionisti esterni del libero Foro, se richiesto, per esempio, dalla specificità della materia o risulti economicamente più conveniente (per es. l'attività di domiciliamento per il deposito cartaceo degli atti processuali presso le giurisdizioni superiori in Roma - Cassazione e Consiglio di Stato - rispetto alle spese di trasferta che dovrebbero sostenere gli avvocati interni dell'Agenzia) o, ancora, laddove sussistano questioni di opportunità o conflitti di interesse con gli avvocati dipendenti dell'Agenzia.

Criticità

In questa tipologia di processo si riscontrano le seguenti criticità:

- a) possibile eccesso di discrezionalità nella valutazione dei presupposti per procedere all'azione legale;
- b) possibile eccesso di discrezionalità, se prevista dalla legge, nella decisione della soluzione delle liti in sede transattiva anziché giudiziaria;
- c) possibile eccesso di discrezionalità nella scelta di affidare o meno incarichi di servizi o consulenze legali a professionisti esterni.

Misure specifiche di prevenzione

1. Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, in quanto compatibile, anche agli avvocati esterni all'Agenzia.

1 - Applicazione del Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, in quanto compatibile, anche agli avvocati esterni all’Agenzia.

La misura prevede l’apposizione di una clausola contrattuale che estenda gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, in quanto compatibili, ai professionisti esterni incaricati di servizi o consulenze legali a favore dell’Agenzia. Il rispetto degli obblighi del Codice di comportamento riveste carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del Codice civile.